

San Donato Milanese, 01/02/2017

COMUNE DI SAN DONATO M.	
- 1 FEB. 2017	SEGRETARIA
Protocollo n.	
Cat.	Classe

Spett.le
Presidente Consiglio Comunale
LUCA BIGLINO
Comune San Donato Milanese

Oggetto: Mozione urgente: sfiducia individuale con richiesta di dimissioni nei confronti del Vicesindaco e assessore all'Urbanistica avv. Massimiliano Bella per incompatibilità ex art. 78, comma 3, d.lgs. 267/2000

Premesso

- che da un accesso agli atti è emerso che il Vicesindaco e assessore all'Urbanistica avv. Massimiliano Bella ha svolto attività professionale di avvocato, consistente nell'assistenza e rappresentanza legale nell'ambito di un'assemblea condominiale che doveva decidere l'esecuzione di lavori edili soggetti ad autorizzazione da parte dell'ufficio a lui afferente;
- che dagli stessi atti emerge altresì che il cliente del Vicesindaco e assessore all'Urbanistica avv. Massimiliano Bella è parte di un procedimento amministrativo avente ad oggetto la medesima vicenda edilizia di cui sopra, promosso dall'Ufficio comunale al quale è preposto il predetto Assessore;
- che l'art. 78, comma 3, d.lgs. 267/2000 (TUEL) disciplina l'attività professionale privata dei titolari dell'ufficio pubblico, nell'ambito del territorio da essi amministrato, sancendo il divieto, per questi ultimi, di operare come professionisti, per conto di chiunque intenda realizzare opere edilizie entro il medesimo territorio. L'astensione dall'esercizio della professione appena descritto integra un preciso dovere del membro della giunta (cfr. parere del Ministero dell'Interno del 29.03.2004);
- che la finalità sottesa alla norma impone di **considerare tanto i casi in cui il rischio di interferenza sia attuale (conflitto di interessi concreto) quanto i casi in cui il rischio sia solo potenziale (conflitto di interesse potenziale) e dunque, tanto i casi in cui sia stata posta in essere una prestazione professionale quanto i casi in cui questa non si sia estrinsecata concretamente nella presentazione di una pratica ma sia potenzialmente in grado di minare le condizioni di imparzialità richieste nell'esercizio delle funzioni di amministratore**, come affermato dal Consiglio di Stato con pronuncia in data 28 maggio 2012, n. 3133, il quale ha statuito che "l'obbligo di astensione per incompatibilità al quale devono attenersi i membri di organi collegiali ricorre per il solo fatto che essi siano portatori di

Interessi personali che possano trovarsi in posizione di conflittualità ovvero anche solo di divergenza rispetto a quello generale, risultando ininfluente che nel corso del procedimento l'organo abbia proceduto in modo imparziale ovvero che non sussista prova che nelle sue determinazioni sia stato condizionato dalla partecipazione di soggetti portatori di interessi personali diversi, atteso che l'obbligo *de quo* è espressione del principio generale di imparzialità e trasparenza (art. 97 Cost.) al quale ogni P.A. deve conformare la propria immagine prima ancora che la propria azione”;

- che, pertanto, l'attività professionale svolta dal Vicesindaco e assessore all'Urbanistica avv. Massimiliano Bella, quale sopra descritta, appare in conflitto con il disposto dell'art. 78, comma 3, d.lgs. 267/2000;
- che inoltre il predetto assessore è stato recentemente promotore di una modifica del Regolamento Edilizio Comunale che, tra l'altro, appariva applicabile a un solo specifico caso;
- che tale modifica al Regolamento Edilizio Comunale è stata sottoposta alla discussione in Consiglio, sotto reiterata insistenza del Vicesindaco, nonostante la ferma opposizione di alcuni consiglieri di minoranza che ne contestavano la legittimità;
- che in questi giorni la maggioranza, resasi evidentemente conto dell'illegittimità della predetta delibera, ha portato in Commissione Territorio per la successiva approvazione del Consiglio Comunale una nuova delibera che interviene nuovamente a distanza di pochi mesi sul Regolamento Edilizio allo scopo di sanare i vizi contenuti nella precedente versione dello stesso nel senso indicato sin dall'inizio dai consiglieri di minoranza;
- che ciò costituisce un grave vulnus all'autorevolezza e all'immagine di imparzialità dell'assessore avv. Massimiliano Bella, che rischia di coinvolgere la Giunta e l'intera amministrazione, atteso anche il ruolo di Vicesindaco ricoperto dal predetto assessore.


Tutto ciò premesso,

il Consiglio Comunale

sfiducia il Vicesindaco e assessore all'Urbanistica avv. Massimiliano Bella e ne chiede le immediate dimissioni. In difetto di esse, chiede al Sindaco di revocare le deleghe al predetto assessore e di dimetterlo. Si allega copia degli atti ricevuti in seguito alla richiesta di accesso che ha dato origine alla presente mozione.

Si chiede la convocazione di un Consiglio Comunale urgente sulla presente mozione.

I consiglieri comunali



DATO PER FIRMARE
Enrico Beoliva
Alessandro Ferro